

# **DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA**

**ATTIVITA' INTEGRATIVA IN FORMA SEMINARIALE**

**Docente Dott. Paolo DE ANGELIS**

**Facoltà di Economia di Cagliari-**

**Laurea Specialistica Economia Manageriale**

**Cattedra di Diritto Societario**

**A.A. 201/2016**

**22, 31 marzo; 5, 7 aprile 2016.**

# **DISPENSE SULLA PARTE SPECIALE- DIRITTO PENALE SOCIETARIO**

**Questa dispensa contiene le lezioni del seminario.**

**Riguardano la parte speciale del Diritto penale d'impresa, relativa al diritto societario ed alle false comunicazioni sociali ( artt. 2621, 2622, 2623, 2624 Cod. Civ.) e sono corredate dalle norme e dalle sentenze esaminate sugli argomenti qui trattati.**

**La sintesi della dispensa va integrata con la presenza alle lezioni o con la consultazione di testi che il docente indicherà a lezione**

# REATI SOCIETARI

- **D. Lgs. 11 aprile 2002**, n. 61: modifica del **titolo XI** del libro V del Codice Civile: disposizioni penali in materia di società e di consorzi;
- Riguarda qualunque fenomeno riconducibile al contratto di società, ai sensi dell'art. 2247 Cod. Civ.;
- Sono reati “propri” o esclusivi, nel senso che possono essere commessi solo da soggetti attivi qualificati ( amministratori, sindaci, ecc.)

# **FILOSOFIA DELLA RIFORMA DEL 2002**

**Lo scopo della riforma è stato duplice: ridimensionare l'intervento penale in materia; eliminare fattispecie non attuali ed colmare vuoti e nuovi bisogni di tutela.**

**Il legislatore ha tenuto presente il principi di offensività ( eliminando schemi di pericolo presunto) ed ha ponderato i beni giuridici meritevoli di sanzione penale.**

# CLASSIFICAZIONE DEI REATI SOCIETARI

I reati societari si suddividono in:

1. False comunicazioni;
2. Illeciti degli amministratori;
3. Omissioni costituenti illecito;
4. Altri illeciti (le infedeltà).

In tutte queste figure, la previgente esigenza di tutela di beni giuridici di tipo generale ( fede pubblica; trasparenza; correttezza; tutela dell'affidamento) è stata sostituita da una prevalenza di tutela dell'interesse patrimoniale e privatistico (chiaro segnale: la perseguibilità a querela).

## **LA RIFORMA DEL 2015**

**La legge 69 del 2015 ha riformato il sistema dei reati societari, in particolare modificando le norme in materia di false comunicazioni sociali.**

**Rispetto alla riforma del 2002, le modifiche hanno riguardato il testo degli artt. 2621 e 2622 nonché l'introduzione di una nuova disposizione, l'art. 2621 bis del codice civile.**

**Lo spirito della riforma è nel senso di rafforzare i poteri di controllo del giudice penale sui bilanci delle società, accentuando i profili di procedibilità (d'ufficio, tranne che nel caso del 2621 bis), qualificando il falso in bilancio sempre come delitto (non più contravvenzione), eliminando le soglie di punibilità (il falso è sempre punibile, tranne i casi di particolare tenuità, art. 2612 ter).**

# L'EVOLUZIONE DELLE NORME SUL FALSO IN BILANCIO, DAL TESTO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE ALLA RIFORMA DEL 2015

L'esame delle nuove norme presuppone una ricostruzione storica dei testi normativi che si sono succeduti in materia di falso in bilancio.

Le tappe di questa evoluzione sono:

1. La norma prevista dal codice civile, testo del 1942, il solo art. [2621](#) cod. civ.
2. Le norme della riforma del 2002, D.Lgs. 61/2002, artt. [2621](#) e [2622](#);
3. La “riforma della riforma” del 2005, D.Lgs. 262/2005, nuovo testo modificato degli artt. [2621](#) e [2622](#) cod. civ.
4. Il testo vigente, Legge [69/2015](#), nuovo testo modificato degli artt. [2621](#) e 2622 cod. civ., + il nuovo “falso in bilancio di lieve entità”, art. 2621 bis cod. civ. + il falso in bilancio delle società “non fallibili” (art. 2621bis, comma 2) + i fatti di particolare tenuità, non punibili (art. 2621 ter, esclusi i fatti previsti dall'art. 2622)

# LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

**Con la riforma del 2015, esistono quattro distinte ipotesi:**

- Il falso che riguarda tutti i tipi di società, eccetto le quotate ( art. 2621 cod. civ);**
- Il falso per le sole società quotate ( art. 2622 cod.civ.);**
- Il falso di lieve entità o delle società prive del requisito della fallibilità (art. 2621 bis c.c.)**
- Il falso che abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società ( art. [223](#) L.F.);**



# I SOGGETTI ATTIVI

Rispondono del reato i seguenti soggetti:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Sindaci;
- Liquidatori;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

A questi soggetti poi vanno aggiunti :

- Soggetti incaricati da autorità pubbliche di amministrare la società ;
- Direttori dei Consorzi con attività esterne;
- Amministratori del Gruppo Europeo di Interesse Economico.

# ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

**E' identico in entrambe le ipotesi,**

**Per entrambi i problemi interpretativi sono :**

- L'individuazione dell'interesse tutelato;**
- L'individuazione degli atti su cui può incidere la falsità ;**
- L'individuazione delle condotte idonee ad integrare il reato;**

# L'INTERESSE PROTETTO

La formulazione del 1942 era incentrata su una prospettiva pubblicistica dell'interesse protetto (interesse generale alla trasparenza e correttezza delle informazioni – fede pubblica).

La norma del 2002 abbandona questa prospettiva e privilegia la concezione patrimonialistica ed individualistica dei reati societari.

La norma del 2015 ripristina il sistema del 1942 (tutela della trasparenza dell'informazione societaria)

# ATTI SU CUI PUO' INCIDERE LA FALSITA'

## Nozione di comunicazione sociale:

“bilanci, relazioni , altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico”; nozione di falsità.

- Relazioni: ad esempio , degli Amministratori o dei Sindaci (ai sensi del DLgs. 127/91, la relazione è distinta in nota integrativa e relazione sulla gestione).

# BILANCI

**Occorre distinguere tra Società di capitali e Società di persone.**

**Per le prime , stante il riferimento generico , deve ritenersi che indichi : bilancio di esercizio , bilancio finale di liquidazione, bilancio per la richiesta di fallimento, vari bilanci straordinari (es. per la fusione).**

**Si fa riferimento anche alla situazione del gruppo; rilevanza del falso nel bilancio consolidato (problemi della falsità originaria o derivata).**

# FALSA COMUNICAZIONE E GRUPPO SOCIETARIO

Rilevanza del falso nel bilancio consolidato, previsto dall'art. 39, D.Lgs. 127/1991, Cass. [2015](#)

Problemi di falsità [originaria](#) o derivata, ovvero quando il falso sia contenuto nel bilancio consolidato e ne rispondono gli amministratori della sola capogruppo o se sia contenuto nel bilancio di una società partecipata, che trasferisca il falso nel bilancio della capogruppo ne rispondono gli amministratori della prima mentre quelli della società capogruppo solo nel caso in cui fossero consapevoli della falsità del primo bilancio, [Cass. 19.10.2000](#).

# ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

**Categoria residuale, per la quale valgono i seguenti aspetti:**

- **Solo le comunicazioni previste dalla legge (con esclusione di quelle volontarie e non previste);**
- **Solo se dirette ai soci o al pubblico (con esclusione di quelle interne o a carattere individuale).**

**Per quanto riguarda quelle agli Organi di Vigilanza , esistono altre norme (art. 2623 e 2638 cod.civ.).**

**Problema delle informazioni date in assemblea ad un singolo socio.**

# LE CONDOTTE RILEVANTI- SIGNIFICATO DI FALSITA'

Gli artt. [2621](#) e 2622 cod.civ. definiscono la nozione e il limite di applicazione della falsità rilevante, i [criteri](#) sono:

- Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero;
- Omissione di fatti materiali rilevanti (in precedenza informazioni) la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene;
- Concreta Idoneità della falsità ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

[Differenze](#) con la norma del 2002.



# LA FALSITA' COMMISSIVA

E' quella caratterizzata dalla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; occorre definire il significato della falsità e quale debba essere il criterio di riferimento .

Il Codice civile fissa dei criteri legali di redazione del bilancio ( art. 2423- bis): valgono questi criteri per la sussistenza della falsità del reato?

Deve ritenersi che i criteri civilistici valgano in quell'ambito e che in ambito penale, sebbene i principi civilistici di bilancio siano parametri di riferimento, valga un autonomo principio, della c.d. verità legale della funzione informativa ( verità legale civilistica e criteri di rilevanza penale).

# I CRITERI CIVILISTICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Le norme del diritto societario sono:

- art. [2423](#), [2423bis](#) e [2423ter](#);
- Art. [2424](#) e [2424bis](#);
- Art. [2425](#) e [2425bis](#);
- Art. [2426](#);
- Art. [2427](#);
- Art. [2428](#);
- Art. [2429](#).

# CRITERI DI VERITA' LEGALE

Al legislatore penale non interessa solo l'uso ragionevole dei poteri discrezionali di redazione del bilancio ( che valgono ai fini civilistici): quello che conta è la tutela della piena comprensibilità del bilancio, in particolare la coerenza tra criteri dichiarati e appostazioni effettivamente redatte.

Quindi, il falso è NON INTELLEGIBILITA' DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI DESTINATARI ( tutela dell'affidamento )

# FALSO E VALUTAZIONE- LE NORME DEL 1942 E LA RIFORMA DEL 2002

Già in base alla norma del 1942, che non parlava di “valutazioni”, si era posto il problema del falso in valutazione cioè se la falsità potesse riguardare non solo “fatti” ma anche “valutazioni”: prima della riforma del 2002, la configurabilità del falso in valutazione era discussa e non sempre riconosciuta in Giurisprudenza, con vari contrasti.

La riforma del 2002 ha previsto testualmente tale configurabilità: quindi, il falso riguarda sia le sopra-valutazioni ( ad es., rivalutazione di immobili su elementi fittizi) sia le sottovalutazioni ( occultamento di attività esistenti, Cass. 2014).

# Testo 2002

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con **l'intenzione** di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono **fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni** ovvero **omettono informazioni** la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,

# testo 2015

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, **consapevolmente** espongono **fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero ovvero **omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente** idoneo ad indurre **altri in errore,**

## FALSO E VALUTAZIONE NELLA RIFORMA DEL 2015

**Il problema delle valutazioni nella norma del 2015: “fatti materiali rilevanti” e relativo significato; le opposte decisioni del 2015 (Sez. V, [Crespi](#); Sez. V, [Giovagnoli](#)), le diverse impostazioni del problema (interpretazione letterale/interpretazione funzionale/teleologica), Cass. [2016](#).**

**il confronto con la fattispecie del 2002 (“fatti materiali ancorchè oggetto di valutazioni”) e le relative argomentazioni (venir meno della formula; riferimento alla materialità ed alla rilevanza).**

- Alla radice del problema, tra enunciati descrittivi ed enunciati valutativi (vero/falso, corretto/scorretto); da sempre, nel Falso in bilancio l’ambito valutativo è tema problematico di discussione ed interpretazione.**

# INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA

La mancata riproposizione e suo significato (espunzione delle valutazioni- dato testuale- ovvero inutilità della precisazione- dato sistematico??); sulla nozione di interpretazione della norma (espressione del principio di legalità), sui poteri del giudice, sulla esigenza di interpretazione di contesto.

- **L'ambito tecnico della questione: la funzione informativa del bilancio *“Il bilancio si basa su un metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti alla gestione dell'impresa. Ma solo pochissimi di questi fatti possono essere espressi in modo certo e oggettivo. La maggior parte dei numeri che devono essere appostati in bilancio si riferisce non a grandezze certe, bensì solo stimate: il cui ammontare, cioè, dipende perlopiù da una valutazione compiuta dall'organo incaricato di predisporre il bilancio”*.**

# La nozione di “fatti rilevanti”:

Indica il significato informativo della rappresentazione, nel senso che consente di valutare se la quantità e la qualità dell'informazione siano adeguate alla rappresentazione corretta della situazione societaria (così già Cass. [2000](#)); rilevante implica un termine di relazione e ciò non può che ricondursi alla “situazione economica, patrimoniale, finanziaria” (così già la sentenza [Cusani](#)).



# Funzione informativa

**Il bilancio resta allora lo strumento informativo per eccellenza attraverso cui si acquisiscono informazioni in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società: ad esso guardano non solo i creditori attuali per capire se la società merita ancora affidamento, ma anche i creditori potenziali, che stimano sulla base del documento contabile l'affidabilità della società prima di farle credito e di entrare in rapporti contrattuali con la stessa.**

# I CONTENUTI DEL BILANCIO

**“dati certi” (ad es., costo di acquisto), “dati stimati” (ad es., presumibile prezzo di acquisto) e “dati congetturali” (ad es., determinazione delle quote di ammortamento)...Con riferimento ai “dati stimati” e ai “dati congetturali” non si può parlare certo di verità nel senso di “corrispondenza tra enunciati e fatti”....la verità del bilancio consiste perlopiù nella corrispondenza tra enunciati e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche....**

**Soltanto per i “dati certi” si può instaurare una corrispondenza tra fatti ed enunciati di bilancio, sulla scorta della quale stabilire la veridicità del documento contabile. Altrimenti non si può richiedere l'esattezza assoluta del giudizio, ma solo la sua rappresentazione veritiera.**

# IL RICHIAMO AI CRITERI CIVILISTICI

**Il richiamo ai criteri civilistici e la necessaria relazione tra poteri di controllo penale e regole convenzionali di redazione: l'art. [2423](#) cod. civ., *non si può non tener conto, per l'esatta interpretazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, delle cosiddette regole generali per la redazione del bilancio....La chiarezza dell'informazione e la rappresentazione veritiera e corretta della complessiva situazione costituiscono delle autentiche "clausole generali" sovraordinate.***

# L'INFORMAZIONE DI BILANCIO

**La rappresentazione veritiera e corretta opera dunque con riferimento alla congruità e attendibilità della valutazione di bilancio. È un canone di comportamento per il redattore del bilancio che deve individuare tra i valori attribuibili alle varie poste quello che meglio realizza le finalità di informazione sulla situazione della società ed effettuare la scelta il più possibile conforme a verità....**

# **SIGNIFICATO DI VERITA' NEL BILANCIO**

**Veritiero vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una verità oggettiva di bilancio impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest'ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che l'ordinamento vuole tutelare.**

# REGOLE DI BILANCIO

**La normativa civilistica di bilancio fornisce i necessari parametri di “verità”, delineando il “vero legale”, tanto da rendere obbligatoria la deroga ai criteri legali di valutazione quando essi eccezionalmente risultano incompatibili con i canoni di rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (art. 2423, comma 4, c.c.). La decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende quindi dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio.**

# VERITA' LEGALE

Entrano allora in gioco principi classici e ancora validi: la verità legale (intesa come concetto di relazione e contestualizzazione dell'informazione societaria) e quello di intellegibilità del bilancio (la piena e corretta comprensione). Il sistema in materia societaria va letto nella chiave della tutela dell'affidamento. Bilancio come esercizio di attività discrezionale ma vincolata da precisi parametri di riferimento.

i parametri integrativi: il principio di prudenza che deve guidare il redattore nella valutazione delle voci (art. 2423-bis c.c.)

# Rilevanza delle false valutazioni

**Tre ipotesi di valutazioni false:**

- 1. Valutazioni corrette ma fondate su dati falsi;**
- 2. Valutazioni effettuate in violazione delle regole civilistiche, senza ragioni giustificatrici (scelte irragionevoli);**
- 3. Valutazioni effettuate in base a criteri difformi da quelli dichiarati.**



# CONCLUSIONI

**Esigenza di un assestamento della giurisprudenza e ricorso alle SS.UU.; la recente decisione (non ancora depositata) conferma che le valutazioni rientrano nella nozione di falso in materia di comunicazioni sociali (prevale l'interpretazione teleologica).**

**Ciò implica che si deve tenere conto dei criteri enunciati e della esigenza di fornire informazioni corrette e complete, nei limiti dei criteri legali; poteri di controllo da esercitare sia con riferimento alla legittimità del bilancio (rispetto delle regole civilistiche) sia con riferimento alla ragionevolezza delle scelte valutative (non è un controllo DI merito ma SUL merito).**

# AUTOREVOLI OPINIONI

**«essendo il linguaggio dei bilanci un linguaggio convenzionale, la falsariga normativa fornisce un'insostituibile chiave di lettura e una fonte di affidamento per tutti gli interessati. Il bilancio di esercizio è "vero e reale", com'è stato scritto, "non perché esprima una inesistente realtà obiettiva aziendale sottostante, ma perché aderisce all'applicazione delle norme convenzionali che il diritto gli fissa"» (Pedrazzi, 1998, da Cattaneo).**

# LA FALSITA' OMISSIVA

La riforma del 2015 ha modificato la definizione, parlando di “omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”.

In precedenza, la norma del 2002 parlava di “omissione di informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge”: quali conseguenze dalla differente indicazione?

si tratta di omissione di obblighi per i quali la legge impone l'informazione, quindi in questo caso la “verità legale” riguarda il rispetto degli obblighi imposti dalla legge civile (norma extra penale, che integra la norma penale).

L'omissione non attiene alla semplice “INFORMAZIONE NEGATA”, è necessario che l'omissione contenga una falsità (con l'implicita comunicazione di NON ACCADIMENTO di un fatto che invece è accaduto): il destinatario della comunicazione, non avendo l'informazione necessaria, può legittimamente presumere che il silenzio indichi un fatto non accaduto ( che è invece accaduto).

# ART. 2624 Cod. Civ.

**Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione). –**

***I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.***

***Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.***

# **RAGIONI ED AMBITO DELL'INCRIMINAZIONE**

**Le società di revisione hanno compiti di controllo e certificazione delle comunicazioni sociali: quindi, il Legislatore punisce sia la comunicazione sociale falsa che la comunicazione della società che lo certifica (un bilancio certificato ha un tasso di affidabilità più elevato e quindi ciò determina la reazione punitiva in caso di falsità)**

# LA CERTIFICAZIONE: NORME APPLICABILI

La falsa certificazione è stata oggetto di ben 3 interventi legislativi in pochi anni:

1. 1998, Decreto Draghi, art. 175 ( per i casi di revisione obbligatoria);
2. 2002, il D.Lgs 61 abroga l'art. 175 e introduce l'art. 2624 Cod. Civ. ( per la revisione obbligatoria e facoltativa);
3. 2005, la Legge 262 lascia fermo il 2624 ma introduce due nuove fattispecie, l'art. 174 bis e l'art. 174 ter, D.Lgs. 58/1998; il secondo riguarda la *“corruzione dei revisori”*; il primo il falso in revisione, limitato alle *“società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante”*.

# LA CERTIFICAZIONE- 2

**Quindi, la falsità della certificazione riguarda ogni ipotesi: sia la certificazione obbligatoria ( introdotta dal D.P.R. 136/1975, poi abrogato, e recepita nella più complessiva disciplina del Decreto DRAGHI) sia la certificazione facoltativa o volontaria ( quando cioè sia una scelta della società, senza vincolo di legge); sia la certificazione relativa a società in genere ( art. 2624), sia quella verso società quotate ( anche le controllate) o che emettono strumenti finanziari ( art. 174 bis)**

# ELEMENTI DI REATO

**Soggetti attivi: RESPONSABILI DELLA REVISIONE;**

**Condotta: ATTESTARE IL FALSO O OCCULTARE INFORMAZIONI;**

**Oggetto: gli atti tipici della revisione, attraverso i quali si esplica la funzione ( art. 4, D.P.R. 136/1975);**

**Soglie: NON PREVISTE ( QUINDI, BASTA IL FALSO);**

**Danno: la norma prevede due ipotesi, falso senza danno ( comma 1, reato contravvenzionale) e falso con danno ( comma 2, delitto).**



# **L'ART. 2634- LA RIFORMA DEL 2002**

**L'infedeltà patrimoniale, il nuovo reato introdotto dalla riforma dei reati societari, nella previsione dell'art. 2634 c.c., disciplina, per la prima volta nel nostro ordinamento, la categoria delle condotte genericamente inquadrabili nell'abuso nella gestione della società, ad opera di categorie qualificate di soggetti attivi (amministratori, direttori generali, liquidatori).**

# **LA DISCIPLINA PRECEDENTE- LA TUTELA DEL PATRIMONIO**

**L'assenza di una specifica norma in questa materia nella previgente normativa aveva determinato la dottrina ad auspicare che il legislatore provvedesse a colmare questa lacuna, per apprestare una efficace tutela del patrimonio sociale contro le attività di aggressione ed impoverimento del patrimonio della società ad opera di amministratori infedeli.**

**In attesa della riforma, con l'apparato normativo esistente, e pur nei limiti applicativi di fattispecie non specificamente mirate per la repressione delle condotte societarie infedeli, si era comunque delineato un orientamento volto alla tutela contro le infedeltà (genericamente intese), quantomeno quelle caratterizzate dall'appropriazione di beni societari e quelle relative a comportamenti degli amministratori viziati da conflitto di interessi.**

# SEGUE

**In particolare, talune condotte di infedeltà, incentrate sulla appropriazione di beni della società, venivano, nella prassi giurisprudenziale, qualificate come delitti di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646, c.p., aggravato dalla circostanza dell'abuso di relazione d'opera.**

**Questa soluzione, pur applicabile negli stretti limiti della fattispecie tipica dell'appropriazione indebita (restandone quindi escluse, a mero titolo di esempio, le condotte appropriative di beni immobili), aveva tuttavia costituito un argine se non completo quantomeno efficace contro gli atti degli amministratori che determinavano una spoliazione del patrimonio societario, ai danni dei soci e dei creditori, in violazione del principio civilistico della garanzia patrimoniale.**

# LA PRECEDENTE DISCIPLINA-L'ART. 2631 C.C.

**Sul terreno dei reati societari, la tutela contro l'infedeltà era apprestata dall'art. 2631 c.c., che, nel sistema di diritto penale societario precedente alla riforma, sanzionava l'agire degli amministratori in conflitto di interessi della società.**

**Si trattava peraltro di una norma dal valore formale, legata alla mera sussistenza del conflitto di interessi che, per ciò solo, determinava l'illiceità della condotta del soggetto in conflitto di interessi, indipendentemente, ed anzi prescindendo del tutto, dalla causazione di un danno patrimoniale, come è tipico dei reati di mera condotta e di pericolo.**

**Ciò aveva determinato una sorta di ineffettività della norma sul conflitto di interessi, nella originaria previsione codicistica, la sua ridottissima rilevanza pratica, nell'esperienza giudiziaria, e, soprattutto, la mancanza di una concreta tutela che il sistema penale, così concepito, era in grado di apprestare contro le attività infedeli degli amministratori.**

# L'ART. 2634 C.C.

A queste lacune la riforma dei reati societari ha cercato di ovviare con la norma dell'infedeltà patrimoniale, nella quale è confluito l'aspetto relativo al conflitto di interessi dell'amministratore ( o degli altri soggetti qualificati, previsti dall'art. 2634 c.c.), non più come fenomeno *statico* bensì in senso *dinamico*, come presupposto di un agire la cui illiceità deriva, inoltre, dal compimento di atti di disposizione patrimoniale, compiuti *al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio* ( con dolo quindi specifico), dai quali sia conseguito *intenzionalmente* ( con dolo quindi intenzionale) un danno patrimoniale per la società.

La fattispecie presenta, sul piano della struttura, una notevole complessità, data dalla compresenza di un preesistente conflitto nel quale l'amministratore si trovi ad operare nell'esercizio dei suoi poteri gestionali; dall'elemento materiale della condotta, definito, in modo sintetico, come *atti di disposizione dei beni sociali*; dall'evento, costituito dal danno, di natura patrimoniale, causato alla società; nonché dall'articolato elemento psicologico, dove alla finalità specifica dell'azione (quella di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profitto o altro vantaggio), si aggiunge il dolo intenzionale, relativo al danno e, pertanto, all'evento del reato.

# PROBLEMI GENERALI

- 1. Rapporti tra infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita;**
- 2. Rilevanza della clausola dei vantaggi compensativi;**
- 3. Ambito applicativo dell'infedeltà patrimoniale.**